



# COMUNE DI MONTEROSI

Provincia di Viterbo

## POLIZIA LOCALE

Via U. del Drago, 37 – C.A.P. 01030

Tel. 0761/699444 Int. 5 – Fax 0761/699664

e-mail [poliziale@comune.monterosi.vt.it](mailto:poliziale@comune.monterosi.vt.it)

### ORDINANZA N.2/2021

#### IL SINDACO

**Premesso** che l'autorità competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti la circolazione stradale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

**Considerato** che a causa del traffico veicolare, anche di mezzi pesanti, si è determinata una situazione di diffuso dissesto del manto stradale in tutto il centro abitato e nelle strade comunali fuori del centro abitato, tale da determinare pericolo per la circolazione circolare e pedonale, nonché per la pubblica e privata incolumità;

**Considerato** che l'Amministrazione comunale sta attivando le procedure amministrative e tecniche necessarie per l'esecuzione degli interventi di ripristino del manto stradale dissestato, compatibilmente alle disponibilità delle risorse finanziarie;

**Sentito** il parere del Responsabile della Polizia Locale di questo Comune circa la necessità di procedere immediatamente all'emissione di apposita ordinanza contingibile ed urgente di limitazione della velocità dei veicoli a 30 km/h a fine di evitare situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per motivi di sicurezza stradale, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori di ripristino del manto stradale;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per motivi di sicurezza stradale e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario disporre la limitazione della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli e su tutte le strade comunali del centro abitato e fuori del centro abitato di questo Comune;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 5,6,7,140,141,142 del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i. nonché il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

#### ORDINA

.- l'istituzione, con effetto immediato, del limite massimo di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli e su tutte le strade ricadenti nel territorio comunale;

- L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso.

La presente ordinanza ha effetto fino al cessare delle condizioni che hanno originato il presente atto, comunicate attraverso successivo provvedimento di revoca

#### DISPONE

Di demandare al settore Tecnico – Opere Pubbliche di questo Comune per gli interventi di competenza;

Di demandare agli operatori di Polizia Locale, con competenza in materia di Polizia stradale come da art. 12 CdS, la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;**

**In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, D.Lgs. n.285/1992, si avverte che avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla**

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992;

oltre a quanto sopra indicato è consentito opporre ricorso al TAR Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg., in applicazione della Legge n. 10345/1971.

Monterosi, 8/1/2021

IL SINDACO  
SGLIETTI dott. Sandro

